

N **2212-2013** Reg. Gen. Trib.  
N **53190-2011** N.R. P.M. (Mod. 21)  
N **5722-2012** G.I.P. ( Mod. 20)



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**

**Tribunale Ordinario di Milano**  
**I N C O M P O S I Z I O N E M O N O C R A T I C A**  
**S E Z I O N E P E N A L E**

**V**

**Il Giudice Dott. ssa BEATRICE SECCHI**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nella causa penale contro:

**1) BEDUSCHI PAOLO**

nato il 5.10.1940 a Casalmaggiore  
libero, non presente  
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.  
Alberto Moro Visconti in Milano P.zza San Pietro in  
Gessate 2  
difeso di fiducia dagli avv.ti Alberto Moro Visconti  
e Alessandra Zanchi entrambi del Foro di Milano;

**2) MOZZON VALERIANO**

nato il 29.11.1927 a Chiari (BS)  
libero, contumace, non presente  
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.  
Alberto Moro Visconti in Milano P.zza San Pietro in  
Gessate 2  
difeso di fiducia dagli avv.ti Alberto Moro Visconti  
e Maria Francesca Fontanella entrambi del Foro di  
Milano;

**Sent. N. 2161/15**

**Del 28/02/2015**

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Il

**VISTO**

Milano, il

**IL SOST. PROC. GENERALE**

Estratto esecutivo a:

- a) Procura repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. 1

Il

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'Ufficio Elettorale  
del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione Penale  
per forfezzazione

il

Campione Penale

Art.

### **3) VELCICH ALDO**

nato il 3.4.1920 a Milano  
libero, contumace, non presente  
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.  
Giovambattista  
Murdaca in Roma viale Regina Margherita n.137  
difeso di fiducia dagli avv.ti Carlo Marchiolo e Giovambattista  
Murdaca entrambi del Foro di Roma;

### **4) NEGRONI ALBERTO**

nato il 14.1.1927 a Roma  
libero, contumace, non presente  
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.  
Giovambattista Murdaca in Roma viale Regina Margherita n.137  
difeso di fiducia dagli avv.ti Salvatore Cardillo e Giovambattista  
Murdaca entrambi del Foro di Roma;

### **5) CHIZZOLINI PAOLO**

nato il 25.10.1933 a Reggio Emilia  
libero, contumace, non presente  
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.  
Giovambattista Murdaca  
difeso di fiducia dagli avv.ti Carlo Marchiolo e Giovambattista  
Murdaca entrambi del Foro di Roma;

### **6) CORBELLINI FRANCESCO**

nato il 23.2.1924 a Firenze  
libero, contumace, non presente  
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.  
Giovambattista Murdaca in Roma viale Regina Margherita n.137  
difeso di fiducia dagli avv.ti Carlo Marchiolo e Giovambattista  
Murdaca entrambi del Foro di Roma;

## **IMPUTATI**

1. del reato p. e p. dall'art. 589 c.p. perché FREGO Giuseppe in qualità di capo centrale nel periodo 1977-1984 - (posizione stralciata), BEDUSCHI Paolo in qualità di capo centrale nel periodo 1984 - 1990, VELCICH Aldo , in qualità di direttore compartimento nel periodo 17.7.73 - 30.6.80, NEGRONI Alberto, in qualità di direttore compartimento nel periodo 1.7.80 - 16.12.81 e direttore generale nel periodo 8.3.84 - 31.5.92,

CHIZZOLINI Paolo, in qualità di direttore compartimento nel periodo 1.6.88 - 31.1.95, CORBELLINI Francesco, in qualità di presidente CdA nel periodo 1.2.79 - 6.1.87, presso la centrale termoelettrica ENEL nella quale veniva utilizzato amianto per guarnizioni, baderne, premistoppa, giunti, sbarramenti antifiamma, a scopo coibente per caldaie, macchinari, tubature, ecc., per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, violazione delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, segnatamente artt. 4 lett. b), c) e d), 15, 19 e 21 DPR 303/56, non informando MARCOLI Giancarlo (n.26.7.48 Turbigo), lavoratore esposto al rischio nel periodo 25.3.1974 - 1989, e addetto al posizionamento di pannelli amiantiferi sulle caldaie, lavori di pulizia con scope e stracci di ambienti polverosi per la decoibentazione e le operazioni su condutture coibentate, circa i pericoli connessi alla esposizione, non approntando maschere adeguate per la protezione delle vie respiratorie, né adeguate procedure di accesso e abbandono della zona di lavoro, non esigendo utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non impedendo che la rimozione dell'amianto avvenisse senza il confinamento della zona di lavoro, non disponendo la separazione delle attività di coibentazione, non approntando guanti protettivi per le mani e maschera facciale, non impedendo che le operazioni di pulizia avvenissero con badili, scope, stracci o getti di aria compressa, che il coibente demolito venisse trattato come comuni calcinacci di cantiere e con questi accumulato fuori del perimetro della centrale, non provvedendo alla separazione dei lavori esposti direttamente al rischio amianto dagli altri lavori, consentendo che le attività con uso di amianto avvenissero a secco ed in assenza di misure di prevenzione a tutela dell'operatore direttamente interessato e del restante personale del reparto, cagionavano la morte del Marcoli come evoluzione di mesotelioma pleurico maligno epiteliomorfo Turbigo (luogo di svolgimento dei lavori), 17.2.2011 (data del decesso)

2. del reato p. e p. dagli artt. 590, 583 c.p. perché, FREGO Giuseppe in qualità di capo centrale nel periodo 1977-1984 (posizione stralciata), BEDUSCHI Paolo in qualità di capo centrale nel periodo 1984-1990, MOZZON Valeriano in qualità di capo centrale nel periodo 1990-1992, VELCICH Aldo, in qualità di direttore compartimento nel periodo 17.7.73 - 30.6.80, NEGRONI Alberto, in qualità di direttore compartimento nel periodo 1.7.80 - 16.12.81 e direttore generale nel periodo 8.3.84 - 31.5.92, CHIZZOLINI Paolo, in qualità di direttore compartimento nel periodo 1.6.88 - 31.1.95, CORBELLINI Francesco, in qualità di presidente CdA nel periodo 1.2.79 - 6.1.87, presso la centrale termoelettrica ENEL nella quale veniva utilizzato amianto per guarnizioni, baderne, premistoppa, giunti, sbarramenti

antifiamma, a scopo coibente per caldaie, macchinari, tubature, ecc., per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, violazione delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, segnatamente artt. 4 lett. b), c) e d), 15, 19 e 21 DPR 303/56, non informando ORLANDELLI Rosolino (n. 22.3.50 Pomponesco), lavoratore esposto al rischio nel periodo 12.5.1969 – 1991, addetto alla messa in esercizio di condotte, tubature, caldaie, turbine contemporaneamente al lavoro dei coibentatori, avviamento e fermata dei gruppi, capo unità alla sala manovre e poi capo turno, circa i pericoli connessi alla esposizione, non approntando maschere adeguate per la protezione delle vie respiratorie, né adeguate procedure di accesso e abbandono della zona di lavoro, non esigendo utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non impedendo che la rimozione dell'amianto avvenisse senza il confinamento della zona di lavoro, non disponendo la separazione delle attività di coibentazione, non approntando guanti protettivi per le mani e maschera facciale, non impedendo che le operazioni di pulizia avvenissero con badili, scope, stracci o getti di aria compressa, che il coibente demolito venisse trattato come comuni calcinacci di cantiere e con questi accumulato fuori del perimetro della centrale, non provvedendo alla separazione dei lavori esposti direttamente al rischio amianto dagli altri lavori, consentendo che le attività con uso di amianto avvenissero a secco ed in assenza di misure di prevenzione a tutela dell'operatore direttamente interessato e del restante personale del reparto, cagionavano la morte dell'Orlandelli come conseguenza di mesotelioma pleurico pleurico maligno epiteliomorfo diagnosticato il 24.8.2010. Turbigo (luogo di svolgimento dei lavori), 7.4.2012 (data del decesso)

3. del reato p. e p. dagli artt. 589 c.p. perché, FREGO Giuseppe in qualità di capo centrale nel periodo 1977-1984 (posizione stralciata), BEDUSCHI Paolo in qualità di capo centrale nel periodo 1984 – 1990, MOZZON Valeriano in qualità di capo centrale nel periodo 1990-1992, VELCICH Aldo, in qualità di direttore compartimento nel periodo 17.7.73 – 30.6.80, NEGRONI Alberto, in qualità di direttore compartimento nel periodo 1.7.80 – 16.12.81 e direttore generale nel periodo 8.3.84 – 31.5.92, CHIZZOLINI Paolo, in qualità di direttore compartimento nel periodo 1.6.88 – 31.1.95, CORBELLINI Francesco, in qualità di presidente CdA nel periodo 1.2.79 – 6.1.87, presso la centrale termoelettrica ENEL nella quale veniva utilizzato amianto per guarnizioni, baderne, premistoppa, giunti, sbarramenti antifiamma, a scopo coibente per caldaie, macchinari, tubature, ecc., per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, violazione delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, segnatamente artt. 4 lett b), c) e d), 15,

19 e 21 DPR 303/56, non informando MISIN Oscar (n. Aviano (PN) 16.1.44), lavoratore esposto al rischio nel periodo 6.4.1970 – 1995, operatore ausiliario per la condizione degli impianti termici poi operatore di unità, circa i pericoli connessi alla esposizione, non approntando maschere adeguate per la protezione delle vie respiratorie, né adeguate procedure di accesso e abbandono della zona di lavoro, non esigendo utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non impedendo che la rimozione dell'amianto avvenisse senza il confinamento della zona di lavoro, non disponendo la separazione delle attività di coibentazione, non approntando guanti protettivi per le mani e maschera facciale, non impedendo che le operazioni di pulizia avvenissero con badili, scope, stracci o getti di aria compressa, che il coibente demolito venisse trattato come comuni calcinacci di cantiere e con questi accumulato fuori del perimetro della centrale, non provvedendo alla separazione dei lavori esposti direttamente al rischio amianto dagli altri lavori, consentendo che le attività con uso di amianto avvenissero a secco ed in assenza di misure di prevenzione a tutela dell'operatore direttamente interessato e del restante personale del reparto, cagionavano al suddetto la morte come evoluzione di mesotelioma pleurico maligno epiteliomorfo (diagnosi istologica del male in data 12.8.2011)

Turbigo (luogo di svolgimento dei lavori), 10.2.12 (data del decesso)

4. del reato p. e p. dall'art. 589 c.p. perché FREGO Giuseppe in qualità di capo centrale nel periodo 1977-1984 (posizione stralciata), VELCICH Aldo, in qualità di direttore compartimento nel periodo 17.7.73 – 30.6.80, presso la centrale termoelettrica ENEL nella quale fino veniva utilizzato amianto per guarnizioni, baderne, premistoppa, giunti, sbarramenti antifiamma, a scopo coibente per caldaie, macchinari, tubature, ecc., per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, violazione delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, segnatamente artt. 4 lett. b), c) e d), 15, 19 e 21 DPR 303/56, non informando BERTONI Giampiero (n. Ferno 30.6.38), lavoratore esposto al rischio nel periodo 12.11.1962 – 1978, addetto ad impianti ed apparecchiature coibentate con amianto, circa i pericoli connessi alla esposizione, non approntando maschere adeguate per la protezione delle vie respiratorie, né adeguate procedure di accesso e abbandono della zona di lavoro, non esigendo utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non impedendo che la rimozione dell'amianto avvenisse senza il confinamento della zona di lavoro, non disponendo la separazione delle attività di coibentazione, non approntando guanti protettivi per le mani e maschera facciale, non impedendo che le operazioni di pulizia avvenissero con badili,

scope, stracci o getti di aria compressa, che il coibente demolito venisse trattato come comuni calcinacci di cantiere e con questi accumulato fuori del perimetro della centrale, non provvedendo alla separazione dei lavori esposti direttamente al rischio amianto dagli altri lavori, consentendo che le attività con uso di amianto avvenissero a secco ed in assenza di misure di prevenzione a tutela dell'operatore direttamente interessato e del restante personale del reparto, cagionavano la morte del Bertoni come evoluzione di mesotelioma pleurico maligno epiteliomorfo (esame istologici su prelievi biotici multipli di pleura parietale dx con metodo immuno - istochimico).

Turbigo (luogo di svolgimento dei lavori), 12.7.2009 (data del decesso)

5. del reato p. e p. dall'art. 589 c.p. perché, FREGO Giuseppe in qualità di capo centrale nel periodo 1977-1984 (posizione stralciata), BEDUSCHI Paolo in qualità di capo centrale nel periodo 1984 - 1990, VELCICH Aldo, in qualità di direttore compartimento nel periodo 17.7.73 - 30.6.80, CORBELLINI Francesco, in qualità di presidente CdA nel periodo 1.2.79 - 6.1.87, presso la centrale termoelettrica ENEL nella quale veniva utilizzato amianto per guarnizioni, baderne, premistoppa, giunti, sbarramenti antifiamma, a scopo coibente per caldaie, macchinari, tubature, ecc., per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, violazione delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, segnatamente artt. 4 lett. b), c) e d), 15, 19 e 21 DPR 303/56, non informando STELLA Giancarlo (n. Ternate 5.12.34), lavoratore esposto al rischio nel periodo 1959 - 1988, addetto alla sala controllo e alla collaborazione con coibentatori e carpentieri, circa i pericoli connessi alla esposizione, non approntando maschere adeguate per la protezione delle vie respiratorie, né adeguate procedure di accesso e abbandono della zona di lavoro, non esigendo utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non impedendo che la rimozione dell'amianto avvenisse senza il confinamento della zona di lavoro, non disponendo la separazione delle attività di coibentazione, non approntando guanti protettivi per le mani e maschera facciale, non impedendo che le operazioni di pulizia avvenissero con badili, scope, stracci o getti di aria compressa, che il coibente demolito venisse trattato come comuni calcinacci di cantiere e con questi accumulato fuori del perimetro della centrale, non provvedendo alla separazione dei lavori esposti direttamente al rischio amianto dagli altri lavori, consentendo che le attività con uso di amianto avvenissero a secco ed in assenza di misure di prevenzione a tutela dell'operatore direttamente interessato e del restante personale del reparto, cagionavano la morte di Stella come conseguenza di mesotelioma pleurico

maligno epiteliomorfo (diagnosi istologica colorazioni immuno istochimiche eseguite nel 2003)

Turbigo (luogo di svolgimento dei lavori), 2.9.2004 (data del decesso)

6. del reato p. e p. dall'art. 589 c.p. perché FREGO Giuseppe in qualità di capo centrale nel periodo 1977-1984 (posizione stralciata), VELCICH Aldo, in qualità di direttore compartimento nel periodo 17.7.73 - 30.6.80, NEGRONI Alberto, in qualità di direttore compartimento nel periodo 1.7.80 - 16.12.81 e direttore generale nel periodo 8.3.84 - 31.5.92, CORBELLINI Francesco, in qualità di presidente CdA nel periodo 1.2.79 - 6.1.87, presso la centrale termoelettrica ENEL nella quale veniva utilizzato amianto per guarnizioni, baderne, premistoppa, giunti, sbarramenti antifiamma, a scopo coibente per caldaie, macchinari, tubature, ecc., per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, violazione delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, segnatamente artt. 4 lett. b), c) e d), 15, 19 e 21 DPR 303/56, non informando SOMMARIVA Giulio (n. Rivamonte Agordino 13.4.33), lavoratore esposto al rischio nel periodo 24.9.1963 - 30.11.1983, addetto alla manutenzione di manometri, misuratori, termometri, termocoppie, smontaggio "a secco" dei rivestimenti amiantiferi, sostituzione di flange di tenuta in materiale amiantifero sagomate con macchine utensili, circa i pericoli connessi alla esposizione, non approntando maschere adeguate per la protezione delle vie respiratorie, né adeguate procedure di accesso e abbandono della zona di lavoro, non esigendo utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non impedendo che la rimozione dell'amianto avvenisse senza il confinamento della zona di lavoro, non disponendo la separazione delle attività di coibentazione, non approntando guanti protettivi per le mani e maschera facciale, non impedendo che le operazioni di pulizia avvenissero con badili, scope, stracci o getti di aria compressa, che il coibente demolito venisse trattato come comuni calcinacci di cantiere e con questi accumulato fuori del perimetro della centrale, non provvedendo alla separazione dei lavori esposti direttamente al rischio amianto dagli altri lavori, consentendo che le attività con uso di amianto avvenissero a secco ed in assenza di misure di prevenzione a tutela dell'operatore direttamente interessato e del restante personale del reparto, cagionavano la morte del Sommariva come conseguenza di mesotelioma pleurico maligno deciduoide (diagnosi nel 2005)

Turbigo (luogo di svolgimento dei lavori), 13.11.2006 (data del decesso)

7. del reato p. e p. dall'art. 589 c.p. perché, FREGO Giuseppe in qualità di capo centrale nel periodo 1977-1984 (posizione

stralciata), VELCICH Aldo, in qualità di direttore compartimento nel periodo 17.7.73 – 30.6.80, NEGRONI Alberto, in qualità di direttore compartimento nel periodo 1.7.80 – 16.12.81 e direttore generale nel periodo 8.3.84 – 31.5.92, CORBELLINI Francesco, in qualità di presidente CdA nel periodo 1.2.79 – 6.1.87, presso la centrale termoelettrica ENEL nella quale veniva utilizzato amianto per guarnizioni, baderne, premistoppa, giunti, sbarramenti antifiamma, a scopo coibente per caldaie, macchinari, tubature, ecc., per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, violazione delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, segnatamente artt. 4 lett. b), c) e d), 15, 19 e 21 DPR 303/56, non informando RANZANI Mario (n.Turbigo 25.8.33), lavoratore esposto al rischio nel periodo 12.5.1958 - 31.12.1982, addetto ad interventi nella zona caldaie (ambiente polveroso anche per l'opera di altri lavoratori e per l'aria compressa utilizzata per la rimozione di polveri da grigliati e pavimenti), ad impianti a diretto contatto con manufatti coibentati con amianto, alla scoibentazione delle parti termiche da sostituire e le coibentazioni amiantifere delle nuove apparecchiature, circa i pericoli connessi alla esposizione, non approntando maschere adeguate per la protezione delle vie respiratorie, né adeguate procedure di accesso e abbandono della zona di lavoro, non esigendo utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non impedendo che la rimozione dell'amianto avvenisse senza il confinamento della zona di lavoro, non disponendo la separazione delle attività di coibentazione, non approntando guanti protettivi per le mani e maschera facciale, non impedendo che le operazioni di pulizia avvenissero con badili, scope, stracci o getti di aria compressa, che il coibente demolito venisse trattato come comuni calcinacci di cantiere e con questi accumulato fuori del perimetro della centrale, non provvedendo alla separazione dei lavori esposti direttamente al rischio amianto dagli altri lavori, consentendo che le attività con uso di amianto avvenissero a secco ed in assenza di misure di prevenzione a tutela dell'operatore direttamente interessato e del restante personale del reparto, cagionavano la morte del Ranzani come conseguenza di mesotelioma pleurico maligno epiteliomorfo (diagnosi istologica nel 2006)  
Turbigo (luogo di svolgimento dei lavori), 29.8.2007 (data del decesso)

8. del reato p. e p. dall'art. 589 c.p. perché, VELCICH Aldo, in qualità di direttore compartimento nel periodo 17.7.73 – 30.6.80 presso la centrale termoelettrica ENEL nella quale veniva utilizzato amianto per guarnizioni, baderne, premistoppa, giunti, sbarramenti antifiamma, a scopo coibente per caldaie, macchinari, tubature, ecc., per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, violazione delle norme per la prevenzione



di infortuni sul lavoro e malattie professionali, segnatamente artt. 4 lett. b), c) e d), 15, 19 e 21 DPR 303/56, non informando PANZA Giuseppe (n. Vernate 3.3.47), lavoratore esposto al rischio nel periodo 1970-1974, circa i pericoli connessi alla esposizione, non approntando maschere adeguate per la protezione delle vie respiratorie, né adeguate procedure di accesso e abbandono della zona di lavoro, non esigendo utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non impedendo che la rimozione dell'amianto avvenisse senza il confinamento della zona di lavoro, non disponendo la separazione delle attività di coibentazione, non approntando guanti protettivi per le mani e maschera facciale, non impedendo che le operazioni di pulizia avvenissero con badili, scope, stracci o getti di aria compressa, che il coibente demolito venisse trattato come comuni calcinacci di cantiere e con questi accumulato fuori del perimetro della centrale, non provvedendo alla separazione dei lavori esposti direttamente al rischio amianto dagli altri lavori, consentendo che le attività con uso di amianto avvenissero a secco ed in assenza di misure di prevenzione a tutela dell'operatore direttamente interessato e del restante personale del reparto, cagionava la morte del Panza come conseguenza di mesotelioma pleurico maligno epiteliomorfo (diagnosi istologica del 03.12.2009) Turbigo (luogo di svolgimento dei lavori), 25.1.2010 (data del decesso)

#### **PARTI CIVILI:**

##### **INAIL**

difesa dall'avv. Andrea Biffi del foro di Milano;

##### **MEDICINA DEMOCRATICA, MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE, Onlus**

difesa dall'avv. Laura Mara del Foro di Busto Arsizio;

##### **ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMINATO, Onlus, (AIEA) Nazionale,**

difesa dall'avv. Laura Mara del Foro di Busto Arsizio;

##### **COMUNE DI TURBIGO**

difeso dall'avv. Lorenzo Parachini del Foro di Busto Arsizio;

#### **RESPONSABILI CIVILI:**

##### **EDIPOWER S.P.A.**

difeso dall'avv. Carlo Baccaredda Boy del Foro di Milano;

##### **ENEL S.P.A.**

Difeso dall'avv. Franco Bonelli del Foro di Genova

### **Conclusioni delle parti**

**Il P.M.** chiedeva affermarsi la penale responsabilità degli imputati Beduschi Paolo, Chizzolini Paolo, Mozzon Valeriano e Negrone Alberto con condanna alle seguenti pene:

Beduschi Paolo: anni quattro di reclusione

Chizzolini Paolo: anni tre di reclusione

Mozzon Valeriano: anni due di reclusione

Negrone Alberto: anni cinque mesi sei di reclusione

Chiedeva emettersi sentenza di non doversi procedere nei confronti di Velcich e Corbellini perchè il reato è estinto per morte degli imputati

**La difesa della parte civile Istituto Nazionale Per L'assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro (INAIL)**

rassegnava le seguenti conclusioni:

Voglia il Tribunale:

- affermata la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati ascritti, condannare gli stessi alla pena che verrà ritenuta più equa;
- riconosciuto il diritto dell'INAIL ad ottenere il rimborso delle somme erogate agli eredi di MARCOLI Giancarlo, ORLANDELLI Rosolino, MISIN Oscar, BERTONI Gianpiero, STELLA Giancarlo, SOMMARIVA Giulio, RANZANI Mario, ex art. 10 e 11 D.P.R. 1124/65, quantificate in complessivi € 2.308.253,98, come da attestati di credito aggiornati che si depositano;
- affermata altresì la responsabilità di ENEL Spa e di EDIPOWER Spa, in persona dei legali rappresentanti "prò tempore" regolarmente citati quale responsabili civili, condannare le stesse, in solido con gli imputati, al risarcimento del danno in favore dell'INAIL, danno quantificato in €. 2.308.253,98;
- in via subordinata, laddove il Tribunale non dovesse decidere in questa sede in ordine al *quantum*, che risulta comunque già provato e documentato, condannare gli imputati ed i responsabili civili al pagamento di una provvisionale di €. 1.000.000,00;
- condannare gli stessi al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, come da nota separata che si produce.

**La difesa della parte civile Comune di Turbigo**, in persona del sindaco pro tempore rassegnava le seguenti conclusioni:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano sezione V penale, ritenuta la responsabilità penale degli imputati per i reati loro ascritti, condannarli alla pena di legge. Condannare altresì gli imputati, in solido tra di loro, all'integrale risarcimento in favore della parte civile dei danni non patrimoniali nella misura di €.1.500.000,00, o alla minore o maggiore somma che l'Ill.mo Tribunale vorrà riconoscere, in via equitativa ai sensi degli artt.185 c.p. e 2059 ce, o, in subordine, disponendo che la loro liquidazione avvenga in separato giudizio civile, oltre alle spese processuali di costituzione, indicate in separata nota. In ogni caso, condannare gli imputati al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in misura non inferiore ad €.500.000,00."

**La difesa della parte civile Medicina Democratica, Movimento Di Lotta Per La Salute. - O.N.L.U.S..** in persona

del suo legale rappresentante pro-tempore rassegnava le seguenti conclusioni:

Voglia il Tribunale adito:

a) Affermare e dichiarare la penale responsabilità degli imputati BEDUSCHI Paolo, MOZZON Valeriano, VELCICH Aldo, NEGRONI Alberto, CHIZZOLINI Paolo e CORBELLINI Francesco, per tutti i fatti-reato Loro ascritti di cui al capo di imputazione, e, conseguentemente condannare gli stessi alle pene che l'adita Autorità Giudiziaria riterrà di giustizia.

b) Condannare gli imputati BEDUSCHI Paolo, MOZZON Valeriano, VELCICH Aldo, NEGRONI Alberto, CHIZZOLINI Paolo e CORBELLINI Francesco, in solido tra Loro e con i Responsabili Civili regolarmente citati in giudizio ENEL S.P.A., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Roma (RM), 00198, Viale Regina Margherita, 137, Codice Fiscale 00811720580, Numero R.E.A. 756032 ed EDIPOWER S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Milano (MI), 20122, Corso di Porta Vittoria n. 4, Codice Fiscale 13442230150, Numero R.E.A. 1651649, con sentenza esecutiva, al risarcimento:

dei danni patrimoniali per le negative conseguenze di carattere economico che la sopra citata parte civile ha subito per gli accertamenti, per i tentativi di contenimento delle conseguenze degli illeciti, per la rifusione dei costi delle onerose attività tecniche di indagine, e per le attività tutte descritte nella Scheda di Identità allegata all'atto di costituzione di parte civile:

dei danni non patrimoniali derivanti dalle lesioni all'interesse collettivo che forma la ragione stessa dell'esistenza dell'associazione, a tutela della salute e della vita delle persone, al centro del presente processo penale, che hanno lavorato, nei dedotti periodi di cui al capo di imputazione, presso la centrale termoelettrica di Turbigo (MI), gestita da ENEL S.p.A. e successivamente da EDIPOWER S.p.A..

Il risarcimento viene richiesto in solido, in via equitativa, nella misura complessiva di Euro 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00), di cui Euro 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00) per i danni patrimoniali ed Euro 100.000,00 (Euro centomila/00) per i danni non patrimoniali, contro tutti i citati imputati e contro i Responsabili Civili ENEL S.p.A. ed EDIPOWER S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, come sopra meglio indicato; e/o comunque in quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.

In via subordinata, voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare gli imputati in solido tra Loro e con i citati Responsabili Civili, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della costituita parte civile, da quantificarsi e liquidarsi in separato giudizio civile, assegnando nel frattempo alla stessa parte civile, a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva,

ai sensi degli artt. 539 e 540 c.p.p., la somma di Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, o quella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia.

Si precisa che il risarcimento sarà impiegato con specifico vincolo alla tutela ed alla promozione del diritto alla salute, al conseguimento della salubrità dell'ambiente, nonché all'informazione ed alla formazione delle professionalità, all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, attraverso la realizzazione di ricerche e progetti a ciò finalizzati.

Voglia in ogni caso, il Tribunale subordinare, ex art. 165 c.p., l'eventuale beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, e/o di provvisionale.

Voglia altresì il Tribunale ordinare ai sensi dell'art. 543 c.p.p. la pubblicazione della sentenza, per estratto, a spese degli imputati in solido tra loro e con i citati Responsabili Civili, per due volte, sui quotidiani, indicati dall'Almo Tribunale adito, a diffusione nazionale, nonché regionale ove insta la centrale termoelettrica di Turbigo (MI) di cui è processo.

Voglia, ancora, il Tribunale adito, condannare gli imputati BEDUSCHI Paolo, MOZZON Valeriano, VELCICH Aldo, NEGRONI Alberto, CHIZZOLINI Paolo e CORBELLINI Francesco in solido tra Loro, e con i citati Responsabili Civili, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali e di patrocinio legale, con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto difensore e procuratore antistatario, come da separata nota spese (nella quale verranno indicate anche le spese per la consulenza tecnica espletata per la costituita Parte Civile) che ci si riserva di depositare al termine del processo.

Risarcimenti con condanna esecutiva.

**La difesa della parte civile Associazione Italiana Esposti Amianto» - O.N.L.U.S. - (A.I.E.A.Ì Nazionale**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rassegnava le seguenti conclusioni:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

Affermare e dichiarare la penale responsabilità degli imputati BEDUSCHI Paolo, MOZZON Valeriano, VELCICH Aldo, NEGRONI Alberto, CHIZZOLINI Paolo e CORBELLINI Francesco, per tutti i fatti-reato Loro ascritti di cui al capo di imputazione, e, conseguentemente condannare gli stessi alle pene che l'adita Autorità Giudiziaria riterrà di giustizia.

Condannare gli imputati BEDUSCHI Paolo, MOZZON Valeriano, VELCICH Aldo, NEGRONI Alberto, CHIZZOLINI Paolo e CORBELLINI Francesco, in solido tra Loro e con i Responsabili Civili regolarmente citati in giudizio ENEL S.P.A., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Roma (RM), 00198, Viale Regina Margherita, 137, Codice Fiscale

00811720580, Numero R.E.A. 756032 ed EDIPOWER S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Milano (MI), 20122, Corso di Porta Vittoria n. 4, Codice Fiscale 13442230150, Numero R.E.A. 1651649, con sentenza esecutiva, al risarcimento:

dei danni patrimoniali per le negative conseguenze di carattere economico che la sopra citata parte civile ha subito per gli accertamenti, per i tentativi di contenimento delle conseguenze degli illeciti, per la rifusione dei costi delle onerose attività tecniche di indagine, e per le attività tutte descritte nella Scheda di Identità allegata all'atto di costituzione di parte civile:

dei danni non patrimoniali derivanti dalle lesioni all'interesse collettivo che forma la ragione stessa dell'esistenza dell'associazione, a tutela della salute e della vita delle persone, al centro del presente processo penale, che hanno lavorato, nei dedotti periodi di cui al capo di imputazione, presso la centrale termoelettrica di Turbigo (MI), gestita da ENEL S.p.A. e successivamente da EDIPOWER S.p.A..

Il risarcimento viene richiesto in solido, in via equitativa, nella misura complessiva di Euro 210.000,00 (Euro duecentodiecimila/00), di cui Euro 110.000,00 (Euro centodiecimila/00) per i danni patrimoniali ed Euro 100.000,00 (Euro centomila/00) per i danni non patrimoniali, contro tutti i citati imputati e contro i Responsabili Civili ENEL S.p.A. ed EDIPOWER S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, come sopra meglio indicato; e/o comunque in quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.

In via subordinata, voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare gli imputati in solido tra Loro e con i citati Responsabili Civili, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della costituita parte civile, da quantificarsi e liquidarsi in separato giudizio civile, assegnando nel frattempo alla stessa parte civile, a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva, ai sensi degli artt. 539 e 540 c.p.p., la somma di Euro 80.000,00 (Euro ottantamila/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, o quella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia.

Si precisa che il risarcimento sarà impiegato con specifico vincolo alla tutela ed alla promozione del diritto alla salute, al conseguimento della salubrità dell'ambiente, nonché all'informazione ed alla formazione delle professionalità, all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, attraverso la realizzazione di ricerche e progetti a ciò finalizzati.

Voglia in ogni caso, il Tribunale subordinare, ex art. 165 c.p., l'eventuale beneficio della sospensione condizionale della pena al

pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, e/o di provvisionale.

Voglia altresì il Tribunale ordinare ai sensi dell'art. 543 c.p.p. la pubblicazione della sentenza, per estratto, a spese degli imputati in solido tra loro e con i citati Responsabili Civili, per due volte, sui quotidiani, indicati dall'ULmo Tribunale adito, a diffusione nazionale, nonché regionale ove insta la centrale termoelettrica di Turbigo (MI) di cui è processo.

Voglia, ancora, il Tribunale adito, condannare gli imputati BEDUSCHI Paolo, MOZZON Valeriane VELCICH Aldo, NEGRONI Alberto, CHTZZOLINI Paolo e CORBELLINI Francesco in solido tra Loro, e con i citati Responsabili Civili, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali e di patrocinio legale, con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto difensore e procuratore antistatario, come da separata nota spese (nella quale verranno indicate anche le spese per la consulenza tecnica espletata per la costituita Parte Civile) che ci si riserva di depositare al termine del processo. Risarcimenti con condanna esecutiva.

**La difesa del responsabile civile Enel s.p.a.** chiedeva il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti; in subordine chiedeva emettersi esclusivamente condanna generica al risarcimento del danno riservandone la quantificazione al giudice civile.

**La difesa del responsabile civile Edipower s.p.a.** chiedeva l'assoluzione degli imputati perchè il fatto non sussiste e, comunque, il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti per mancanza della legittimazione passiva.

**La difesa dell'imputato Beduschi Paolo** ne chiedeva l'assoluzione perchè il fatto non sussiste o, in subordine, perchè non costituisce reato.

**La difesa dell'imputato Mozzon Valeriano** ne chiedeva l'assoluzione perchè il fatto non sussiste o, in subordine, perchè non costituisce reato.

**La difesa degli imputati Chizzolini Paolo, Corbellini Francesco, Negroni Alberto e Velcich Aldo** ne chiedeva l'assoluzione perchè il fatto non sussiste o, in subordine, perchè non costituisce reato.

## **Indice**

1)Svolgimento del processo	pag. 1
2)La contestazione	pag. 2
3)La centrale termoelettrica di Turbigo	pag. 4
4)Le condizioni di lavoro all'interno della centrale termoelettrica di Turbigo	pag. 10
5) Il mesotelioma pleurico	pag. 51



